

## Edizione di sabato 6 maggio 2017

### AGEVOLAZIONI

**Assegnazioni con regole ordinarie Iva**  
di Sandro Cerato

### CONTROLLO

**Profili di responsabilità civile del collegio sindacale**  
di Lucia Recchioni

### PENALE TRIBUTARIO

**Prescrizione breve per frodi Iva non gravi**  
di Angelo Ginex

### IVA

**Profili Iva della sharing economy**  
di Marco Peirolo

### IMPOSTE SUL REDDITO

**La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef**  
di Dottryna

### FINANZA

**La settimana finanziaria**  
di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

## AGEVOLAZIONI

---

### **Assegnazioni con regole ordinarie Iva**

di Sandro Cerato

A dispetto dei precedenti provvedimenti agevolativi riguardanti le assegnazioni (e le cessioni) di beni ai soci, l'[articolo 1, comma 115 – 120](#), della L. 208/2015, **non prevede disposizioni speciali in ambito Iva**, con l'effetto che il tributo deve essere applicato secondo le regole ordinarie. In particolare, le cessioni di beni (che comportano il trasferimento della proprietà del bene) rientrano nell'ambito di applicazione dell'Iva ([articolo 2, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#)). Le **assegnazioni di beni ai soci** costituiscono, invece, ai fini Iva, operazioni equiparate alle **cessioni di beni** ([articolo 2, comma 2, n. 6, del D.P.R. 633/1972](#)). L'assegnazione di beni ai soci realizza, altresì, un'ipotesi di **destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa**, con l'effetto che sono applicabili anche le disposizioni sull'autoconsumo ([articolo 2, comma 2, n. 5 del D.P.R. 633/1972](#)), laddove prevedono la **non applicazione dell'Iva** per “quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19” ([circolare AdE 40/E/2002](#)). Si tratta dei casi in cui tali beni **non abbiano consentito la detrazione** dell'Iva in ragione del loro acquisto presso un soggetto privato, ovvero poiché l'acquisto è avvenuto prima dell'introduzione dell'Iva nell'ordinamento interno (acquisti *ante 1973*), nonché delle ipotesi in cui i beni sono **acquistati o importati senza il diritto alla detrazione**, neanche parziale, della relativa imposta, ai sensi degli [articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972](#).

Riassumendo, quindi, non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, le **assegnazioni di beni acquisiti senza addebito dell'imposta a monte** (o con Iva non detratta), mentre rilevano agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'Iva addebitata in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti in parola.

L'Iva applicabile all'assegnazione **dipende dalla natura dell'immobile oggetto di assegnazione**, distinguendosi a tal proposito le seguenti fattispecie:

- le **assegnazioni (o le cessioni) di fabbricati abitativi** (appartenenti alla categoria catastale A con esclusione di quelli ricompresi negli A/10), sono soggette al regime “naturale” di esenzione da Iva, ad eccezione delle seguenti ipotesi:
  - **assegnazioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino** degli stessi **entro 5 anni** dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento;
  - **assegnazioni poste in essere dalle suddette imprese oltre i 5 anni** dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, nel caso in cui nell'atto di assegnazione l'assegnante abbia espressamente manifestato

- l'opzione per l'imposizione Iva;
- **assegnazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali** per le quali nell'atto di assegnazione l'assegnante/cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
  - le **assegnazioni (o le cessioni) di fabbricati strumentali** ai soci costituiscono operazioni imponibili se effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento. In tutti gli altri casi opera il regime "naturale" di esenzione da Iva ma è, comunque, riconosciuto all'assegnante (cedente) il diritto di optare, nel relativo atto, per l'imponibilità. Ai fini del **corretto trattamento Iva**, rileva la qualifica oggettiva del fabbricato strumentale per natura, in quanto rientrante nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10, indipendentemente dall'utilizzo, ovvero dall'effettiva destinazione strumentale all'attività propria dell'impresa;
  - le **assegnazioni e cessioni di terreni ai soci** per le quali è necessario distinguere se l'area oggetto di trasferimento è suscettibile o meno di utilizzazione edificatoria. Conseguentemente, le assegnazioni (o cessioni) che hanno per oggetto **terreni non edificabili** non sono soggette ad Iva ([articolo 2, comma 3, lettera c., del D.P.R. 633/1972](#)); diversamente, se l'area assegnata o ceduta al socio è suscettibile di utilizzazione edificatoria, l'operazione è soggetta ad Iva, con aliquota ordinaria ([circolare AdE 26/E/2016](#)).

Infine, posto che le **disposizioni sull'assegnazione** (o sulla cessione) agevolata non pongono limitazioni in merito alla **natura del socio** – fatta salva la presenza obbligatoria nella compagine sociale alla data del 30/9/2015 – potrebbe verificarsi che l'assegnatario (o il cessionario) sia **una società commerciale** che acquisisce l'immobile nell'ambito dell'attività d'impresa esercitata. In tale circostanza, qualora la società assegnante (o cedente) abbia espressamente manifestato (nell'atto di cessione o di assegnazione) l'opzione per l'imposizione Iva del fabbricato (abitativo o strumentale), trova applicazione il disposto di cui all'[articolo 17, comma 6, lettera a-bis, del D.P.R. 633/1972](#), che prescrive l'applicazione dell'**inversione contabile** (c.d. *reverse charge*), se l'assegnatario (o il cessionario) è un soggetto passivo Iva.

Master di specializzazione

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTROLLO

---

### **Profili di responsabilità civile del collegio sindacale**

di Lucia Recchioni

Ai sensi dell'[articolo 2407 cod. civ.](#), i sindaci “*devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico*”. Essi sono **responsabili**:

- della **verità delle loro attestazioni** e devono **conservare il segreto** sui fatti di cui vengono a conoscenza (**responsabilità esclusiva**),
- **solidalmente con gli amministratori**, per i **fatti** e le **omissioni** di questi, quando il danno **non si sarebbe prodotto** se essi avessero **vigilato in conformità** degli obblighi della loro carica (**responsabilità concorrente**).

È proprio il secondo punto richiamato, la **responsabilità concorrente**, a sollevare le maggiori perplessità tra gli operatori, in quanto il rischio è quello di **estendere**, senza alcun limite, la responsabilità dei sindaci.

In realtà la **responsabilità concorrente** è una fattispecie complessa, che richiede la congiunta presenza:

- di un **fatto o omissione degli amministratori**;
- di un'**omessa vigilanza in capo ai sindaci**;
- di un **nesso di causalità** tra condotta dei sindaci e danno subito.

D'altra parte la **responsabilità concorrente dei sindaci**, pur trovando la sua fonte in un comportamento altrui, si sostanzia comunque in una **violazione di dovere proprio**: pertanto non può essere configurato **alcun automatismo** tra condotta dell'amministratore e responsabilità dei sindaci.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza “*i principi da cui è retto il risarcimento del danno civile impongono l'individuazione di un preciso nesso di causalità tra il comportamento illegittimo di cui taluno è chiamato a rispondere e le conseguenze che ne siano derivate nell'altrui sfera giuridica, e richiedono che di tale nesso sia fornita la prova da parte di chi il risarcimento invoca*” ([Cass., sentenza 24362/2013](#))

È tuttavia da sottolineare come il **collegio sindacale**, pur interessato dai richiamati **profili di responsabilità** abbia **poteri** decisamente **limitati**: il collegio sindacale può esclusivamente segnalare **l'inadempimento**, salvi alcuni casi in cui è riconosciuta la **facoltà di impugnare le delibere assembleari** e del consiglio di amministrazione, ma non può comunque **incidere direttamente sull'amministrazione della società**, al pari degli **amministratori**, con i quali, però,

**è solidalmente responsabile.**

Non può quindi essere richiamato un vero e proprio **nesso di causalità** tra condotta dei sindaci e danno subito: trattasi, più precisamente, di una **presunzione**, in forza della quale la responsabilità del collegio sindacale si configura se, a fianco al **danno derivante dalla condotta dell'amministratore** possa essere individuata una **inadempienza dell'organo di controllo**.

Ad escludere la responsabilità dei sindaci è quindi sufficiente la dimostrazione della **diligenza professionale** usata nello svolgimento dell'incarico.

Pare evidente che la diligenza professionale sia un concetto abbastanza indefinito, da individuare necessariamente **alla luce del caso concreto**, ma il rispetto delle numerose **regole di natura tecnica e deontologica** può valere a definire la condotta come **diligente**.

D'altra parte, ben potrebbero esservi **fatti o omissioni degli amministratori** che, pur comportando un danno per la società, **non possono essere rilevati** da parte dell'organo di controllo, nonostante la **diligenza professionale** spiegata nell'incarico.

Come tra l'altro sottolineato dalla giurisprudenza “*la prestazione richiesta ai sindaci è connotata da un così elevato grado di discrezionalità tecnica da farla talvolta rientrare nelle cosiddette “obbligazioni di diligenza”: quelle, cioè, nelle quali la strumentalità della prestazione ad un certo risultato fa sì che il criterio della diligenza a tal fine occorrente serva a determinare, anche sotto il profilo oggettivo, l'area del comportamento dovuto.*” ([Corte di Cassazione, Sentenza 08.02.2005, n. 2538](#))

Va inoltre sottolineato come la responsabilità che si configura in capo all'organo di controllo è **solidale** con quella degli **amministratori**: **ciascun soggetto legittimato** può pertanto agire indifferentemente **sia sul patrimonio degli amministratori** sia su quello dei **sindaci**, nonostante il loro diverso concorso alla produzione del danno.

Tra l'altro, la circostanza che i sindaci abbiano spesso stipulato una **specifica polizza professionale** può indurre il **danneggiato** ad agire direttamente nei confronti di questi ultimi, al fine di vedersi riconosciuta la pretesa con maggiore facilità.

Master di specializzazione

**REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Scopri le sedi in programmazione >

## PENALE TRIBUTARIO

### **Prescrizione breve per frodi Iva non gravi**

di Angelo Ginex

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con [sentenza C-105/14](#) c.d. Taricco, ha dichiarato che la normativa italiana in materia di **prescrizione del reato** è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri nelle ipotesi di **frodi "gravi" inerenti all'Iva**, in quanto potenzialmente lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Conseguentemente, *ex articolo 325 TFUE* i giudici nazionali sarebbero tenuti a **disapplicare la normativa interna** che consente allo Stato membro di non rispettare gli obblighi comunitari, al fine di **non tenere conto** della **prescrizione** e non dichiarare **estinta la frode "grave"** inerente all'Iva.

Tuttavia, **la questione non è completamente chiusa**, atteso che la Corte Costituzionale, con [sentenza 24/2017](#), ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea una nuova pronuncia.

Nelle more di tale giudizio, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con [sentenza del 14 marzo 2017, n. 12160](#), affermando che, nelle ipotesi in cui la **condotta dell'imputato** possa essere qualificata come "**non grave**", il giudice nazionale non deve operare **alcuna disapplicazione** della normativa interna, con la conseguenza che le **frodi non gravi inerenti all'Iva** sono soggette al **termine di prescrizione ordinario**.

La vicenda trae origine dalla **omessa presentazione delle dichiarazioni** relative all'Iva e alle imposte sui redditi *ex articolo 5 D.Lgs. 74/2000* da parte del Presidente di un **circolo sportivo e ricreativo**, il quale proponeva **ricorso per cassazione** avverso la sentenza della competente Corte d'appello, che aveva ritenuto **prescritta** unicamente la condotta omissiva relativa alle **imposte sui redditi**.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha chiarito innanzitutto come anche la fattispecie di **omessa presentazione della dichiarazione** di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#) possa essere considerata una **frode fiscale**, pur non contenendo il requisito della fraudolenza nella descrizione della norma penale, in quanto diretta all'evasione dell'Iva.

Invero, si legge testualmente che "*non dovrebbe residuare dubbio quanto al fatto che, ... , la condotta, culminata nella omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed Iva per più anni di imposta, possa essere qualificata come di frode*".

Ciò posto, i giudici di legittimità, passando alla **valutazione della gravità della condotta**, hanno fatto riferimento all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla **causa di non**

**punibilità per particolare tenuità del fatto**, prestando attenzione all'applicabilità di tale istituto nel caso di **reati connotati da soglie di punibilità** (cfr., **Cass., sentenza 13218/2015**).

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato *tout court* che la **condotta dell'imputato** possa essere considerata **non grave** poiché non è ravvisabile una **spiccata capacità criminale**, una particolare **organizzazione di mezzi**, la **partecipazione di più soggetti** e la **interposizione fittizia** di più società nelle singole operazioni.

Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in caso di **frode Iva non grave**, il giudice non deve disapplicare la normativa interna e, pertanto, ha dichiarato **estinto il reato per prescrizione ordinaria**.

Seminario di specializzazione

## I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### **Profili Iva della sharing economy**

di Marco Peirolo

Ai fini Iva, le operazioni poste in essere nell'ambito della **sharing economy** devono essere esaminate ad un duplice livello, essendo necessario stabilire il regime impositivo applicabile:

- da un lato, ai **beni ceduti** e servizi scambiati attraverso la **piattaforma digitale**, definendo, a tal fine, se l'utente che fornisce i beni e servizi debba essere qualificato come un soggetto passivo Iva;
- dall'altro, al **servizio** reso dalla piattaforma digitale agli utenti.

Con specifico riguardo al **rappporto tra la piattaforma e l'utente**, il Comitato Iva, nel *Working Paper* n. 878 del 22 settembre 2015, ha osservato che il regime Iva del servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa è remunerato da una commissione che assume **natura di intermediazione**. In linea con questa qualifica, la [risoluzione AdE 199/E/2008](#) ha precisato che “*ai fini dell'effettuazione della prestazione di servizi l'uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all'uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell'operazione che va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico*”.

Più nello specifico, al predetto servizio di intermediazione si applica il **regime di esenzione** di cui all'[articolo 135, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE](#), corrispondente all'[articolo 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. 633/1972](#), se la piattaforma **gestisce l'incasso e il pagamento** delle somme di denaro tra il cliente e il fornitore (*Working Paper* n. 878 del 22 settembre 2015).

Riguardo, invece, al **profilo dell'economicità dell'attività** svolta dall'utente che fornisce beni e servizi avvalendosi della piattaforma di economia condivisa, l'[articolo 9, par. 1, comma 2, della Direttiva 2006/112/CE](#) chiarisce che “*ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate*” e che “*si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità*”. In questo contesto, lo “sfruttamento” si riferisce, in conformità al principio che il sistema comune dell’Iva deve essere neutrale, a tutte quelle operazioni, qualunque sia la loro forma legale, dirette ad ottenere un reddito su base continuativa (causa C-8/03, BBL; causa C-77/01, EDM; causa C-306/94, Régie dauphinoise; causa C-186/89, Van Tiem).

Secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, la nozione di “attività economica” è molto ampia e ha carattere oggettivo nel senso che l’attività è considerata, di per sé, a **prescindere dai suoi scopi o risultati** (causa C-263/11, Ain?rs R?dlihs; causa C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr; cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, Optigen e

a.; causa C-230/94, Enkler; causa C-235/85, Commissione/Paesi Bassi).

Per quanto riguarda i beni e servizi forniti da privati attraverso le piattaforme di economia condivisa, il Comitato Iva, nel *Working Paper* n. 878 del 22 settembre 2015, ha ritenuto che l'appartamento da affittare o l'automezzo utilizzato per offrire un passaggio sono beni che, per loro natura, possono essere destinati a **scopi sia economici che privati**. Ferma restando la molteplicità di forme che le forniture di beni e servizi per mezzo delle piattaforme digitali possono assumere, il Comitato Iva è dell'avviso che il rapporto che unisce il fornitore alla piattaforma di economia condivisa, attraverso la quale vengono forniti beni e servizi in cambio di un corrispettivo, implica una certa continuità, per cui le attività in questione **soddisfano i requisiti** richiesti dall'[articolo 9, par. 1, della Direttiva](#) per essere qualificate come "attività economiche".

Al profilo esaminato si ricollega quello dell'**occasionalità dell'attività**, in merito al quale la Corte di giustizia ha affermato che, anche se i beni e servizi sono forniti a titolo occasionale, non può di per sé escludersi che tali operazioni siano estranee dal **campo di applicazione dell'Iva**, così come, del resto, le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'imposta non sono automaticamente attratte a tassazione (causa C-62/12, Kostov e cause riunite C-180/10 e C-181/10, S?aby e a.). Dalla sentenza S?aby e a., confermata dalla sentenza Ain?rs R?dlihs, si ricava il principio secondo cui il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare, anche sotto forma di gestione del bene, non costituisce attività economica. Tuttavia, quando la persona in questione intraprende "**iniziativa attive di commercializzazione**", utilizzando risorse simili a quelle impiegate da un operatore economico, deve essere considerata come un soggetto passivo ai sensi dell'[articolo 9, par. 1, comma 2, della Direttiva](#).

In questo contesto, conclude il Comitato Iva, può sostenersi che l'individuo che utilizza la piattaforma di economia condivisa al fine di offrire i propri beni e servizi **agisce in modo molto simile ad un operatore economico**, sicché la sua attività assume rilevanza ai fini impositivi indipendentemente dalla circostanza che sia svolta con carattere occasionale o abituale e questo anche per evitare fenomeni di distorsione della concorrenza che, **danneggiando gli operatori "tradizionali"**, violerebbero il principio della parità di trattamento e, quindi, quello della neutralità dell'Iva.

Occorre ricordare, sul punto, che il direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'Audizione del 26 luglio 2016 presso la Camera dei Deputati, ha fornito alcuni spunti di riflessione sulla proposta di legge AC 3564, presentata il 27 gennaio 2016, finalizzata a **disciplinare le piattaforme digitali** per la condivisione di beni e servizi e a promuovere l'economia della condivisione.

È stato, in particolare, osservato che le operazioni poste in essere con l'ausilio delle piattaforme della *sharing economy* possono configurare un'attività economica nella misura in cui sono svolte con **carattere di stabilità e organizzate in forma d'impresa**, ai sensi dell'[articolo 4 del D.P.R. 633/1972](#), per cui una persona che effettua solo occasionalmente un'operazione generalmente svolta da un produttore, da un commerciante o da un prestatore di servizi non

può, in linea di principio, essere considerata un soggetto passivo Iva. Il nodo da sciogliere resta quello del **limite della occasionalità**, essendo evidente che, nel contesto dell'economia collaborativa, la distinzione tra prestazione a titolo professionale e prestazione a titolo occasionale non sia facilmente individuabile, specie se la regolamentazione varia da settore a settore e anche da regione a regione, come ad esempio nel settore alberghiero.

Del resto, la stessa Direttiva 2006/112/CE ha previsto un campo di applicazione molto ampio dell'Iva e stabilito delle soglie di fatturato al solo fine di consentire l'applicazione di **regimi facoltativi di franchigia** per le piccole imprese, che **non hanno effetto** ai fini della distinzione fra servizio professionale e non professionale, oppure dell'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva. Va da sé, pertanto, che la soglia di **10.000 euro** prevista dalla proposta di legge non è di per sé rilevante ai fini della qualificazione degli utenti quali soggetti passivi Iva, né, probabilmente, compatibile con l'introduzione di una (più contenuta) soglia a livello unionale, valida in tutti gli Stati membri, cui i servizi della Commissione stanno pensando.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef***

di Dottryna



Tra le novità introdotte dal D.L. 193/2016, di particolare rilevanza è la modifica al criterio di scomputo delle ritenute d'acconto operate su compensi e provvigioni soggetti all'Irpef.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Imposte dirette*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sulle novità riguardanti lo scomputo delle ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

A decorrere dal 03/12/2016, sono cambiate le regole per lo scomputo delle ritenute d'aconto. Con i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 5 del D.L. 193/2016, infatti, si modifica la lettera c), comma 1, dell'articolo 22 del Tuir, rubricato “**Scomputo degli acconti**”, nonché si integra l'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, riguardante la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Più nel dettaglio, il nuovo articolo 22, comma 1, lettera c) del Tuir, così come modificato dal decreto fiscale, prevede che:

- le **ritenute a titolo di acconto operate “nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi”** possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo di **competenza** dei redditi. Ad esempio, se il periodo di competenza del reddito è l'anno d'imposta 2016, la ritenuta subita a maggio 2017 potrà essere scomputata dall'imposta relativa al 2016 in quanto operata anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (settembre 2017);
- alternativamente, la ritenuta a titolo di acconto può essere **scomputata dall'imposta relativa all'anno nel quale è stata operata**. Riprendendo l'esempio precedente, nel caso si opti per questa possibilità, la ritenuta è scomputata dall'imposta relativa all'anno 2017.

È, quindi, possibile **scegliere tra lo scomputo nella dichiarazione** dei redditi relativa **all'anno di competenza** dei redditi (principio di competenza) e lo scomputo nella dichiarazione dell'**anno successivo**, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).

Resta fermo, tuttavia, che “*le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate*”.

Come già anticipato, unitamente alla modifica dell'[articolo 22 del Tuir](#), il legislatore è intervenuto nel modificare il terzo comma dell'[articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973](#), riguardante **le ritenute sulle provvigioni** inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

In particolare, la ritenuta d'acconto operata sulle **provvigioni**, si scomputa alternativamente:

- dall'imposta relativa al periodo d'imposta di **competenza** “*purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale*”;
- dall'imposta relativa al **periodo nel quale è stata operata**.

Qualora la ritenuta sia operata “**successivamente**” alla presentazione della dichiarazione dei redditi, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Ad esempio, per le provvigioni di competenza dell'anno “solare” 2016:

- le ritenute **operate nel 2016** sono scomputabili dall'imposta relativa ai redditi del 2016 (modello Redditi 2017);
- le ritenute **operate nel 2017**:
  - **entro la data di presentazione della dichiarazione** (30/09/2017), sono scomputabili dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2016 (modello Redditi 2017) o, in virtù della novella normativa, dall'imposta relativa ai redditi del 2017 (Redditi 2018);
  - **dopo la data di presentazione della dichiarazione dei redditi**, sono scomputabili dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2017 (modello Redditi 2018).

Appare utile ricordare, inoltre, che proprio gli agenti e i rappresentanti incontravano difficoltà operative e contabili con la precedente disciplina: **le provvigioni del quarto trimestre** dell'anno precedente venivano fatturate nel mese di gennaio dell'anno successivo. In tal caso, mentre l'importo delle provvigioni concorreva al **reddito dell'anno precedente** (criterio di competenza), le ritenute erano operate nell'anno successivo. Con le nuove regole, invece, si risolve all'origine tale problema.

Convegno di aggiornamento

## UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.



#### **IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la normalizzazione del bilancio della FED**

- Il processo di normalizzazione del bilancio della Fed dovrà essere comunicato preventivamente in modo esplicito specificando i tempi di attuazione, il meccanismo e l'obiettivo stimato per il bilancio nel medio termine.
- Attualmente, l'incertezza sulla previsione del livello obiettivo del bilancio è piuttosto ampia, come incerta è anche la quantificazione dell'effetto sul *term premium* della struttura a termine statunitense, ma non la sua direzione.

Dopo la crisi finanziaria del 2008, il bilancio della Federal Reserve (Fed) è aumentato drasticamente, passando dal 3% del PIL alla fine del 2008 a quasi il 25% del PIL sei anni dopo e riducendosi solo marginalmente nell'ottobre del 2014 quando la Fed ha smesso di comprare titoli di stato. Oggi è oltre i 4.500 miliardi di dollari (pari a circa il 24% del PIL). **Quest'anno la Fed ha indicato**, in più occasioni, **di voler procedere ad un'ulteriore normalizzazione della politica monetaria**, iniziando a ridurre i reinvestimenti entro fine 2017 e riducendo conseguentemente, la dimensione del proprio bilancio. Lo *statement* del meeting di maggio, pubblicato in settimana, non ha rivelato ulteriori dettagli, ma riteniamo che i verbali daranno maggiori dettagli sulle sue modalità di attuazione.

**Una comunicazione trasparente e completa della strategia** di riduzione dello stato patrimoniale, che specifichi **il meccanismo di riduzione degli acquisti, i tempi di attuazione delle modifiche e l'obiettivo stimato per il bilancio nel medio termine** è fondamentale per controllare l'impatto della politica stessa e evitare un secondo *taper tantrum*: Nel 2013 una scorretta strategia di comunicazione portò il mercato dei Treasury fuori controllo e il rendimento del decennale al 3%.

Attualmente **l'incertezza attorno alla previsione del livello obiettivo del bilancio è piuttosto ampia**: le simulazioni, condotte a inizio anno dallo staff del *Board of Governors* indicano un intervallo compreso fra 2.3 e 2.8 miliardi di dollari, mentre le proiezioni annuali della Fed di NY, pubblicate a inizio aprile, suggeriscono un livello di circa 2.2 miliardi di dollari entro metà 2022; altri commenti di partecipanti al FOMC puntano a un livello di equilibrio intorno ai 2 miliardi di dollari. Lato mercato, il consenso delle principali banche di investimento, basato

sulle ipotesi di un tasso di crescita del PIL potenziale di lungo termine del 3.5% (l'1.5% del PIL reale e l'inflazione del 2%) suggerisce che le attività della Fed complessivamente diminuiranno gradualmente dall'attuale 24% al 10% del PIL nominale entro il 2029, restando comunque ad un livello superiore di un 5-7% rispetto al livello prima della crisi finanziaria.

**Sulle modalità, gli interventi degli esponenti del FOMC indicano che dovrebbe prevalere un approccio di graduale diminuzione da parte della Fed dei reinvestimenti di quanto generato dai bond in portafoglio.**

**Ridurre il bilancio della banca centrale è un altro modo per inasprire le condizioni finanziarie:** uno studio della Fed di Atlanta<sup>[1]</sup> mostra che **portare il bilancio della FED al 24% del PIL equivale a tagliare il tasso di riferimento sui Fed fund rate a -3%**. Un secondo punto riferimento è stato dato recentemente dal presidente Dudley della Fed di New York, che ha dichiarato che 500 miliardi di dollari di acquisti forniscono uno stimolo paragonabile ad una riduzione del tasso sui Fed Funds tra i 50 e i 75 punti base. **Quindi una diminuzione (aumento) pari a 10-15 punti base del Fed Fund rate sarebbe equivalente a circa 100 miliardi di dollari di titoli acquistati (venduti) dalla Fed.** All'effetto diretto va poi aggiunto un effetto indiretto dovuto alla crescita dell'economia statunitense: all'espandersi del PIL nominale, il peso del bilancio della Fed si riduce rispetto all'attività economica.

## LA SETTIMANA TRASCORSA

**Europa: la pubblicazione della stima preliminare del PIL dell'Area Euro T1 2017 indica un consolidamento della crescita**

**La stima preliminare del PIL per il T1 2017 rimane stabile rispetto al valore di fine 2016,** con una crescita di 0.5% t/t e una revisione al rialzo di un decimo del dato su T4 2016. La stima definitiva degli indici PMI di aprile confermano l'accelerazione in T2 2017 e supera le aspettative della stima preliminare sia per l'indice dei servizi (56.4) sia per l'indice composito (56.8) L'inflazione alla produzione si confermano in decelerazione a marzo: l'indice PPI dell'Area euro in marzo si è attestato a -0.3% m/m, (al di sotto delle attese -0.1%) e in netta decelerazione a +3.9% a/a, contro il precedente +4.5% a/a. Misto il dato delle vendite al dettaglio, che sono cresciute di 0.3% m/m a marzo, dopo lo 0,5% m/m di febbraio. Il dato lascia le vendite di beni, al netto delle auto, in crescita di 0.3% t/t nel T1, in rallentamento rispetto a fine 2016.




## Stati Uniti: nessuna sorpresa dallo statement del meeting della Fed

Come ampiamente atteso, **a maggio il FOMC ha mantenuto il costo del denaro invariato**. Lo *statement* ha riconosciuto il rallentamento della crescita economica nel T1 2017, ritenendolo però transitorio e non ha modificato la descrizione del bilancio dei rischi, che permane equilibrata. I rialzi previsti dal FOMC per il resto dell'anno al momento rimangono due, vincolati all'ammontare e all'impatto delle misure economiche e fiscali dell'amministrazione Trump. **I dati macroeconomici indicano un fisiologico rallentamento della crescita nel paese**: in aprile l'indice ISM manifatturiero ha evidenziato un rallentamento (54.8), ritracciando dai livelli estremamente alti di inizio anno (57.2 a marzo), sulla scia di un'ampia correzione degli ordini (a 57.5 da 64.5) e dell'occupazione (a 52 da 58.9). A sua volta, l'indice dei prezzi al consumo PCE al netto della componente relativa a alimentari ed energia è sceso di 0.1% m/m in marzo, registrando la prima contrazione da settembre 2001. Nei dodici mesi l'indice PCE *core* è cresciuto di 1.6%, al ritmo più basso da luglio, dopo la crescita di 1.8% a/a registrata in febbraio. **Positiva invece la sorpresa contenuta nell'indice ISM dei servizi** che in aprile si attesta a 57.5 al disopra delle attese. Ad aprile **il report sul mercato del lavoro mostra un solido miglioramento e conferma un mercato vicino alla piena occupazione**. Il dato di aprile si attesta al disopra delle attese degli analisti: le assunzioni nel settore non agricolo in aprile sono state 211000. Resta debole la dinamica salariale, con un tasso di crescita che scende a 2.5% a/a dal precedente 2.7%.

## Asia: ad aprile rallenta il PMI in Cina

Dopo un primo trimestre migliore del previsto, **l'economia cinese ha mostrato segnali di assestamento in aprile**, secondo gli indici PMI. L'indice sull'attività del manifatturiero, elaborato da Markit/Caixin, ha frenato a 50,3 da 51,2 di marzo, attestandosi al di sotto delle aspettative. I numeri ricalcano l'andamento evidenziato dal PMI manifatturiero ufficiale, diffuso domenica scorsa, che include i colossi industriali, e che ha segnato un rallentamento a 51,2 da 51,8 di marzo. In frenata, secondo le indagini ufficiali, anche il settore servizi, che ormai rappresenta oltre la metà dell'economia cinese: l'indice si è attestato a 54,0 da 55,0 di marzo.



## PERFORMANCE DEI MERCATI



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)